

2 - Assistenza economica straordinaria consolare

L'assistenza economica straordinaria che può essere concessa dagli uffici consolari italiani ai cittadini presenti all'estero rappresenta una misura eccezionale e residuale di protezione, disciplinata dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, che ha riformato in senso sistematico e organico le funzioni consolari dello Stato. Tale intervento è finalizzato a fornire un sostegno temporaneo a cittadini italiani, residenti o temporaneamente presenti all'estero, che si trovino in condizioni di grave necessità, originate da circostanze straordinarie e non prevedibili, quali malattie gravi e improvvise, calamità naturali, episodi di violenza, arresto, o situazioni di assoluta indigenza.

Le forme che tale assistenza può assumere sono diversificate: essa può consistere in un sussidio economico occasionale, nel rimborso di spese sanitarie urgenti non procrastinabili, o nell'anticipo delle spese necessarie al rimpatrio. In ogni caso, il presupposto fondamentale è l'impossibilità, da parte dell'interessato, di farvi fronte con mezzi propri o attraverso il sostegno di familiari, enti assistenziali, associazioni riconosciute, oppure autorità locali competenti.

Il capo dell'ufficio consolare, una volta acquisita la documentazione idonea e accertata la presenza dei requisiti previsti, può autorizzare l'erogazione della somma necessaria, condizionandola alla sottoscrizione, da parte del beneficiario, di un impegno formale alla restituzione integrale delle somme anticipate. L'assistenza non può tuttavia essere riconosciuta qualora la condizione di bisogno sia diretta conseguenza di comportamenti colposi, dolosi o recidivi del richiedente, né può essere reiterata sistematicamente in assenza di elementi nuovi e rilevanti.

Occorre sottolineare che l'assistenza economica straordinaria non si configura come un diritto soggettivo del cittadino, ma come una misura discrezionale, attivabile solo in presenza di precisi presupposti normativi e nel rispetto di criteri di valutazione improntati a prudenza amministrativa. L'ufficio consolare deve operare una rigorosa istruttoria, volta a evitare abusi o indebite aspettative, anche in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili e della necessità di garantirne l'equa distribuzione.

Il Ministero esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'operato degli uffici consolari in materia di assistenza economica, anche attraverso l'esame di relazioni annuali obbligatorie. L'ufficio è tenuto a conservare copia di tutta la documentazione relativa al procedimento, garantendo la tracciabilità amministrativa.

Questa forma di assistenza non costituisce assistenzialismo generico, bensì espressione mirata del principio costituzionale di solidarietà, orientata alla tutela dei cittadini italiani in situazioni di emergenza, secondo criteri di equilibrio, responsabilità e uso appropriato delle risorse pubbliche.